

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n°4)

Parere n. 52 del 22/11/2018

Oggetto: PROSPERO SRL e LA VALEGGIANA SRL – Ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Lodovica-Castagna” e contestuale richiesta di divisione amministrativa in due cave: la cava “LODOVICA” intestata alla ditta LA VALEGGIANA SRL e la cava “CASTAGNA” intestata alla ditta PROSPERO SRL.
Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. 568/2018.

PREMESSA

In data 16/03/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, congiuntamente dalla Società PROSPERO S.r.l. con sede legale in via Strada Monzambano, 76 - 46044 Ponti sul Mincio (MN) (C.F./P. IVA 02286220203) e dalla Società LA VALLEGGIANA S.r.l. con sede legale in Vic. Chiavichette, 18 - 46100 Mantova (MN) (C.F./P. IVA 00541120200), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016, acquisita con prot. n. 107817 del 16/03/2017.

Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e ha provvedendo a pubblicare, in data 16/03/2017 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 in data 23/03/2017 alle ore 18,00, presso la Sala Toffoli in via Roma, 9 in Comune di Valeggio sul Mincio.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 128581 del 30/03/2017, ha provveduto inoltre a richiedere un parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell'intervento rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 44/1982 e all'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

In data 12/04/2017, con nota prot. n. 147881, l'U.O. Geologia ha comunicato la conformità della documentazione ai fini dell'attivazione del procedimento ai sensi della L.R. 44/1982, evidenziando che il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dell'art. 13 della L.R. 44/1982 e, in particolare, alla verifica della soglia della superficie di territorio comunale interessata da attività di cava da attuare secondo le indicazioni della DGR n. 968/2010.

In data 13/04/2017, con PEC acquisita al prot. n. 150152, la Ditta ha precisato che l'istanza presentata ha per oggetto non solamente l'*“ampliamento della Cava di sabbia e ghiaia “Lodovica- Castagna” in Comune di Valeggio sul Mincio”* ma anche la *“contestuale richiesta di divisione amministrativa in due cave: la cava “LODOVICA” intestata alla ditta LA VALEGGIANA SRL e la cava “CASTAGNA” intestata alla ditta PROSPERO SRL”* come riportato nella documentazione progettuale.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 150730 del 14/04/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 16/03/2017.

A
9
- 8 GEN. 2019

Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 03/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 19/09/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:

- in data 24/05/2017 con PEC prot. n. 204620 e successiva copia cartacea conforme con nota prot. n. 218597 del 05/06/2017;
- in data 30/10/2017 con PEC prot. n. 451994.
- in data 24/10/2018 con PEC prot. n. 433705 rettificata in data 29/10/2018 con PEC prot. n. 438755.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 149073, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
- l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 276006 del 06/07/2017 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 130/2017 del 30/06/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni.

Durante l'iter istruttorio sono inoltre pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' (nota prot. n. 192466 del 17/05/2017)
- Provincia di Verona (nota prot. n. 345686 del 10/08/2017);

Con le integrazioni volontarie trasmesse durante l'iter istruttorio, il proponente ha altresì trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

In data 25/08/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 360016, ha provveduto a richiedere il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

Il Vice-Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 02/08/2017 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota prot. n. 386369 del 15/09/2017.

Con riferimento alla precedente nota prot. n. 128581 del 30/03/2017 trasmessa dalla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A., di richiesta parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n. 44/1982 e con l'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016, e considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l'iter valutativo da parte del gruppo di istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 23/03/2018 protocollo n. 113126, è stato richiesto espressamente alla medesima Struttura regionale la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Valeggio sul Mincio (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Con riferimento:

- all'istanza in questione, presentata in vigenza dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;

8 GEN. 2019

- al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 – 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
- alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016;
- all'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
- all'art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante "Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.";

gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare "(...) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)" le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Con nota protocollo 214082 in data 06/06/2018, la Direzione Difesa del Suolo ha evidenziato quanto segue: la domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell'art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti e in particolare, i commi 4 e 5(...). Successivamente i commi 4 e 5 dell'art. 95 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21.2.2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni della Legge 13/2018 e al P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare "autorizzabile" a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

L'art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, fermo restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall'esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. 15/2018.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede l'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Lodovoca-Castagna", sita in comune di Valeggio sul Mincio (VR) che si colloca all'interno del polo estrattivo di Valeggio sul Mincio.

Le ditte PROSPERO srl e LA VALEGGIANA srl sono contitolari dell'autorizzazione a coltivare e ricomporre la cava di ghiaia e sabbia, con DGR n. 334 del 30/09/1997.

La cava è il risultato dell'accorpamento di due cave distinte per le quali le rispettive ditte presentarono distinti progetti, poi accorpate dalla Regione in fase autorizzativa su richiesta della CTRAE.

8 GEN. 2019

Il materiale estratto è individuato dalla L.R. 44/82 appartenente al gruppo "A" sabbie e ghiaie, materiale inerte la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio per calcestruzzo e per conglomerati bituminosi.

Il volume totale autorizzato è di 2.578.000 mc su una superficie lorda di 225.000 mq.

Con il seguente progetto le ditte hanno richiesto la divisione amministrativa fra le due ditte della cava in due cave distinte (Prospero srl per la cava "CASTAGNA", La Valeggiana per la cava "LODOVICA").

L'ampliamento delle due cave prevede un volume lordo complessivamente estraibile di circa 821.600 mc (dei quali 498.500 mc relativi alla cava CASTAGNA e 323.100 mc relativi alla cava LODOVICA) e interessa una superficie lorda complessiva di 6,3 ha.

In sintesi gli interventi previsti sono i seguenti:

- a nord verrà eliminata una parte del diaframma esistente fra la cava CASTAGNA e la cava FORONI (della ditta Cave Ghiaia Nardi Srl);
- lungo il lato orientale lo scavo interesserà la scarpata esistente portando la pendenza attuale da 25° a 40°. La pendenza verrà poi ripristinata con le opere di ricomposizione, mediante riporto di terra e limo;
- a sud lo scavo in ampliamento si realizza mediante arretramento della scarpata esistente in un lotto di proprietà della ditta LA VALEGGIANA, attualmente a piano campagna.

La quota degli scavi di ampliamento è stata determinata sulla base della quota di fondo cava autorizzata, che va da 53,20 m s.l.m. (a nord) a 52,50 m s.l.m. (a sud).

La durata dei lavori di estrazione e ricomposizione sarà di circa 13 anni (12 + 1 per la ricomposizione) per quanto riguarda la Cava Castagna e di circa 8 anni (7 + 1 per la ricomposizione) per la Cava Lodovica.

Ricomposizione

Il progetto prevede la restituzione all'uso agricolo come previsto dall'art. 14 della L.R. 44/82.

Verrà raccordato l'ampio piano finale di scavo con il piano campagna con scarpate aventi pendenza di 25° con riporto di terreno vegetale.


Il volume complessivo di materiale necessario per la ricomposizione è stimato in circa 260.000 mc.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi di progetto:


	u.m.	Progetto AUTORIZZATO	Progetto in AMPLIAMENTO Totale	Progetto in AMPLIAMENTO Cava Castagna	Progetto in AMPLIAMENTO Cava Lodovica
Superficie di scavo	ha	20,5	6,35	3,86	2,48
Profondità media di scavo	m			16,5	14
Pendenza scarpate	°		40° (in fase estrattiva) 25° (in ricomposizione)		
Quota di scavo	m s.l.m.	53,20 (nord) 52,50 (sud)	Invariata		
Volume netto estraibile	mc	2.578.000 1.575.000 (cava Castagna) 1.003.000 (cava Lodovica)	797.800	485.700	312.100
Volume per ricomposizione	mc	0		160.000	100.000
Durata lavori estrazione e ricomposizione	anni			13	8



Ortofoto con localizzazione della cava "LODOVICA e CASTAGNA" rispetto al Piano Cave del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) e gli Abiti estrattivi del Comune di Marmirolo (MN).




Ortofoto della cava "LODOVICA e CASTAGNA" (perimetrata in bianco) con indicazione delle aree in ampliamento perimetrazione in rosso e magenta).



Estratto CTR, Sez. 144050 Pozzolo, con indicazione della cava "LODOVICA e CASTAGNA" (in blu) e delle aree di intervento perimetrare in rosso e magenta.

- 8 GEN. 2019



Planimetria dello stato attuale della cava "LODOVICA e CASTAGNA" con evidenziate le aree oggetto di ampliamento.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 8 GEN. 2019

- 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'area di cava richiesta in ampliamento ricade all'interno del Piano d'Area Garda Baldo, adottato con D.G.R. n. 827 del 15.03.2010.

Per l'intero ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio, al quale appartiene anche la cava in argomento, la cartografia del Piano d'Area prevede le seguenti attribuzioni:

- Sistema delle fragilità: "zona soggette ad allagamento";
- Sistema delle valenze storico-cultura: "ambito rurale conoide del Mincio";
- Sistema ambientale: "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale";
- Sistema floro-faunistico: nessuna zonizzazione.

Inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area, relativamente alla zonizzazione "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale", prevedono che "è vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area".

La norma del Piano d'Area, pertanto, avrebbe potuto costituire elemento di conflitto con le previsioni del P.R.A.C. per l'ambito estrattivo di Valeggio.

Per superare ciò, nelle N.T.A. del vigente P.R.A.C. è stato inserito l'art. 10 comma 6 che stabilisce espressamente che "Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo limitatamente all'area a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, già sede di numerose attività estrattive."

Conseguentemente, l'intervento di ampliamento richiesto, per gli effetti dell'art. 10 comma 6 delle N.T.A. del P.R.A.C. vigente, è conforme alle previsioni del Piano d'Area Garda Baldo.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, 1992	Tavola 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti	L'intervento non ricade in area di vincolo idrogeologico. Si colloca a ovest della fascia di ricarica della falda.
PTRC, 1992	Tavola 2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale	L'area di cava e l'area di ampliamento non rientrano in nessuna zona a tutela paesaggistica.
PTRC, 1992	Tavola 4 – Sistema insediativo e infrastrutturale storico ed archeologico	L'area di cava si colloca a ovest della SR 249 Gardesana, individuata quale itinerario di valore storico e storico ambientale.
PTRC, 1992	Tavola 5 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali, archeologici e aree di massima tutela paesaggistica	L'intervento ricade a sud-est rispetto all'Ambito per l'istituzione del parco del Mincio.
PTRC, 2009	Ricognizione del PTRC	L'area di cava e del suo ampliamento ricadono nel Piano d'Area 17 Garda-Baldo. A ovest si trova l'ambito di valore naturalistico-ambientale del Mincio. A est è individuato il Piano

8 GEN. 2019

		d'Area Quadrante Europa.
PTRC, 2009	Tavola 1a – Uso del suolo - Terra	L'intervento ricade nel sistema del territorio rurale dell'area agropolitana.
PTRC, 2009	Tavola 1b – Uso del suolo – Acqua	La cava ricade in area vulnerabile ai nitrati e in area di primaria importanza per la tutela qualitativa degli acquiferi. Si trova al di fuori dei comuni con falde vincolate per l'utilizzo idropotabile e ad ovest della fascia di ricarica delle risorgive.
PTRC, 2009	Tavola 2 – Biodiversità	L'area si trova nell'ambito di uno spazio agrario con diversità bassa. A ovest, lungo il Mincio, è individuato un corridoio ecologico.
PTRC, 2009	Tavola 3 – Energia e ambiente	L'area ricade all'interno della zona con "inquinamento da NOx µg/m ³ – media luglio 2004-giugno 2005" compreso tra 0 e 10.
PTRC, 2009	Tavola 9 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica	L'ambito di progetto ricade a est rispetto al corridoio ecologico del Mincio. Il tracciato dell'Autostrada Tirreno-Brennero passa a nord.
PTRC, 2013	Tavola 1c – Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico	L'intervento ricade all'interno di superficie irrigua e non è interessata da rischi idraulici o sismici.
PTRC, 2013	Valori naturalistico ambientali e storico culturali	L'area non interessa ambiti di valore naturalistico-ambientale o storico-culturale. A nord dell'area di intervento dell'area è individuato il centro storico dei Turchetti.
PTRC, 2013	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità.	L'intervento ricade nell'ambito estrattivo di Valeggio, suddiviso in aree estrattive in atto ed estinte.
Piano d'Area Garda-Baldo	Tav 2 - Sistema delle fragilità	L'area ricade all'interno di un corridoio di difesa dall'inquinamento elettromagnetico.
Piano d'Area Garda-Baldo	Tav 3 - Sistema dei beni storico-culturali	L'area di intervento e all'intero polo estrattivo di Valeggio e ricade nell'Ambito rurale della conoide del Mincio.
Piano d'Area Garda-Baldo	Tav 4 – Sistema ambientale	L'area di intervento e l'intero polo estrattivo di Valeggio e ricade in Area di rilevante interesse paesistico ambientale.
Piano d'Area Garda-Baldo	Tav 5 - Sistema floro-faunistico	Non sono individuati, nei pressi dell'intervento, ambiti o elementi

- 8 GEN. 2019

		di interesse naturalistico, né eccezionalità floro faunistiche.
Piano d'Area Garda-Baldo	Tav 6 - Piano strutturale territoriale - Città lineare Garda - Baldo	È riportato il tracciato dell'autostrada Ti-Bre che dista circa 250 m a nord.
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	L'area non è interessata da ambiti soggetti a tutela o vincolo. A nord-ovest, a circa 850 m, si trova l'ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali di livello regionale e l'area di notevole interesse pubblico (Art. 136 D.Lgs. 42/2004), relative all'ambito del fiume Mincio. A nord (circa 700 m) è riportato il centro storico minore della contrada Turchetti.
PTCP	Carta della fragilità	La cava, e così tutto l'ambito estrattivo di Valeggio, ricade in Fascia di ricarica degli acquiferi.
PTCP	Carta dei Sistemi Ambientali	L'area di intervento si posiziona a circa 850 m in direzione est rispetto al corridoio ecologico e a circa 200 m dell'area di connessione naturalistica, entrambe relative all'ambito del fiume Mincio.
PTCP	Sistema insediativo infrastrutturale	Circa 300 m a nord rispetto all'area di intervento è tracciato il corridoio autostradale della Ti-Bre.
PTCP	Carta del Sistema del Paesaggio	L'area di ampliamento della cava Castagna ricomprende ambiti agrari classificati a frutteto.
Piano di Assetto del Territorio di Valeggio sul Mincio	Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	L'area ricade all'interno dell'ambito del Piano cave comunale. Nell'ambito estrattivo, è presente il centro storico della contrada Turchetti, a nord dell'intervento, e un allevamento di classe 2-3, a est rispetto all'intervento. Rispetto al pozzo a uso idropotabile localizzato a nord-est, nei pressi di contrada Mazzi, l'intervento dista ad oltre 2 Km.
PAT s	Carta delle invariati	All'interno dell'area di intervento e nel suo immediato intorno, non sono presenti invariati.
PAT	Carta delle fragilità	L'area è in parte definita come "idonea" e in parte come "idonea a condizione: attività estrattiva". L'intervento non prevede nuove edificazioni.

ALLEGATO
AL DEC. n. 2
8 GEN. 2010

PAT	Carta della trasformabilità	La cava ricade nell'ATO 3 "Pianura" del Comune di Valeggio sul Mincio, nel contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi n. 5 "Zona cave sud". A nord è riportato il tracciato autostradale Ti-Bre.
Piano degli Interventi		L'area di ampliamento ricade all'interno dell'ambito del Piano cave comunale.

Per quanto riguarda la coerenza del progetto con i piani di settore il proponente evidenzia quanto segue:

Piano di Tutela delle Acque	Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta	L'area ricade in area con elevato grado di vulnerabilità intrinseca.
Classificazione stato chimico dei corpi idrici sotterranei – 2010-2014		L'ambito Alta Pianura Veronese ha uno stato chimico scarso.
PTA	Opere di captazione pubbliche di acque destinate al consumo umano	Nei Comuni in Veneto a valle dell'area di intervento, non vi sono opere di captazione pubbliche di acque destinate al consumo umano.
Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) della Regione Lombardia		I pozzi a uso idropotabile più vicini risultano essere in Comune di Roverbella, a una distanza dall'area di intervento di circa 3,5 km.
P.A.I. piano di assetto idrogeologico – bacino idrografico Fissero, Tartaro e Canalbianco	Carta della pericolosità idraulica per inondazione Carta del rischio idraulico	L'area non è interessata da rischi o pericolosità idrauliche.
Carta Archeologica del Veneto		Non risultano indicati siti archeologici nei pressi o nelle vicinanze dell'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio.
Piano regionale delle attività di cava (PRAC) - adottato (2016)	Carta delle risorse potenziali relative a sabbia e ghiaia	Il complesso del polo estrattivo di Valeggio sul Mincio ricade all'interno delle risorse potenziali individuate dal Piano.
PRAC	Carta degli ambiti estrattivi	Il complesso del polo estrattivo di Valeggio sul Mincio ricade all'interno dell'ambito di produzione VR.
Piano faunistico venatorio provinciale 2013-2017 di Verona		Non vengono interessati ambiti per la protezione della fauna.
Piano di Zonizzazione acustica		L'area di intervento ricade all'interno della classe III "Aree di tipo misto – rurali".

Rete Natura 2000

L'area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 per cui si trova:

- a circa 8 Km a sud-est rispetto al SIC IT 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello";
- circa 12 km a sud-ovest rispetto al SIC-ZPS IT 3210008 "Fontanili di Povegliano".

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'intervento richiesto riguarda l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "LODOVICA CASTAGNA" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). In realtà gli ampliamenti sono due, situati in due zone distinte della cava (nord e sud) e richiesti dalle due ditte attualmente intestatarie dell'autorizzazione alla coltivazione ossia la ditta La Valeggiana s.r.l. e la ditta Prospero s.r.l. La cava attualmente in essere è stata autorizzata con D.G.R. n. 3346 del 30.09.1997 e il cui termine di coltivazione risulta scaduto il 31.12.2010. Le due ditte hanno altresì chiesto che la cava, attualmente considerata come bacino unitario di estrazione, venga suddivisa amministrativamente in due cave distinte, la cava da denominarsi "LODOVICA" e la cava da denominarsi "CASTAGNA" come previsto precedentemente al rilascio dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3346/1997. Conseguentemente, nel trattare gli argomenti relativi al piano di estrazione e al piano di ricomposizione ambientale, ci si riferirà alle due unità estrattive come già distinte.

TABELLA SINTETICA DATI PROGETTO (complessiva di cava)

SUPERFICIE DI CAVA AUTORIZZATA	[mq]	205.000
SUPERFICIE DI CAVA RICHIESTA IN AMPLIAMENTO (Lodovica)	[mq]	23.384
SUPERFICIE DI CAVA RICHIESTA IN AMPLIAMENTO (Castagna)	[mq]	35.014
SUPERFICIE DI COLTIVAZIONE TOTALE (AUTORIZZATA + AMPLIAMENTO)	[mq]	263.398
UBICAZIONE IMPIANTO E PERTINENZE		Nessuna

Programma di estrazione (cava "CASTAGNA")

La superficie complessiva dell'ampliamento relativo all'area della cava "CASTAGNA", posto a nord del bacino estrattivo unitario e che di fatto porterà all'unione con la vicina cava denominata "FORONI", è pari a circa 57.480 mq (considerando quale area della cava anche le scarpate residuali della cava attualmente in coltivazione e quelle della vicina cava "FORONI") mentre la superficie effettiva di scavo in ampliamento, calcolata al ciglio superiore, è pari a circa 35.014. La cava denominata "CASTAGNA" è stata sostanzialmente ricomposta nella sua totalità per quanto riguarda il fondo scavo mentre le scarpate risultano parzialmente ricomposte in via definitiva. All'interno dell'area di coltivazione si trovano anche alcuni edifici facenti parte del nucleo edificato della Corte Guarientona, un complesso abbandonato di edifici rurali di scarso valore architettonico, che verranno abbattuti. L'accesso al fondo avverrà attraverso la pista già esistente lungo la scarpata occidentale di cava. La modalità di coltivazione prevede prima di procedere con alcune opere preparatorie quali la recinzione dell'area della cava e l'abbattimento dei fabbricati ricadenti all'interno dell'area di coltivazione. Successivamente si provvederà all'asporto del cotico vegetale (terreno superficiale) che verrà accantonato sul fondo della cava esistente in attesa di essere riutilizzato nella ricomposizione finale per poi provvedere, dal fondo cava, allo scavo vero e proprio del giacimento ghiaioso. Per l'estrazione verranno impiegati mezzi quali escavatore, pala meccanica gommata e camion che operando sul fondo cava limiteranno il diffondersi di emissioni sonore e di polveri. La coltivazione si svilupperà in tre fasi, procedendo da ovest verso est, con l'arretramento della scarpata esistente per bancate successive di circa 6-7 metri per una profondità media di 16,5 metri. Man mano che verrà completata la coltivazione dei singoli stralci la ditta provvederà al riporto del terreno vegetale per la ricomposizione ambientale. La prima fase di coltivazione prevede l'escavazione della scarpata occidentale e dell'angolo nord-ovest (in prosecuzione della cava attuale) con una produzione lorda di circa 162.000 mc. La seconda fase prevede la coltivazione della parte centrale dell'ampliamento con l'abbattimento del diaframma di separazione dall'eventuale ampliamento della vicina cava "FORONI" e l'estrazione di circa 214.500 mc lordi di materiale. Infine la fase 3 prevede la prosecuzione dell'escavazione verso est fino a raggiungere la scarpata orientale e riprofilatura

della medesima con inclinazione non superiore a 40° e una volumetria lorda estratta di materiale pari a circa 122.000 mc. In generale, nel corso delle varie fasi di estrazione, i fronti di avanzamento avranno una inclinazione non superiore a 40° sull'orizzontale, dato derivante anche dal calcolo di stabilità condotto sulla scorta della tipologia del materiale presente e del suo grado di coesione. Non sono e non saranno presenti in cava impianti di lavorazione del materiale estratto: la ditta porterà il tout venant presso gli impianti della ditta Betongarda s.r.l. e situati a Monzambano (MN), nei quali verrà lavorato, ed i sottoprodotti derivati (limi di lavaggio) verranno riportati presso la cava "CASTAGNA" per essere reimpiegati nella ricomposizione ambientale. La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 12 anni per i lavori di estrazione e di 1 anno per il completamento dei lavori di sistemazione ambientale, per complessivi 13 anni.



Figura 42 - Estratto planimetria di coltivazione, cava Castagna

Planimetria di estrazione della parte di cava denominata "CASTAGNA" con relativa area in ampliamento.

- 8 GEN. 2010




Sezione tipo di estrazione della parte di cava denominata "CASTAGNA" con evidenziate le fasi di scavo.


Programma di sistemazione ("CASTAGNA")

Vista la tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia non è pensabile una ricomposizione che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesistenti se non con l'apporto dall'esterno di un volume di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di riottenere l'uso agricolo della superficie, come preesistente, raccordando la ricomposizione morfologica del sito a quella della cava in qualche modo coinvolta nell'intervento (la già citata parte in ampliamento della cava "FORONI"). Come già accennato nel capitolo dedicato al programma di estrazione, i lavori di ricomposizione ambientale saranno quanto più possibile contestuali a quelli di escavazione. Con il procedere dell'estrazione quindi, ogni qual volta vi siano superfici, sia di fondo cava sia di scarpate, esaurite sotto il profilo giacimentologico, i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale ghiaioso (limi di lavaggio) verranno ridistesi sul fondo cava e sulle scarpate al fine di ottenerne la sagomatura morfologica finale e successivamente la ditta provvederà al ridistendimento del cotico vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm così da poter poi attuare e rendere efficace il rinverdimento e la funzione agricola definitivi. Tutto ciò compatibilmente con il mantenimento delle aree di manovra e carico mezzi nonché delle piste di accesso all'area di coltivazione. Complessivamente, la ditta ha calcolato in 160.000 mc il volume di materiale necessario alla realizzazione delle opere ricompositive progettate. Tale volumetria è costituita in parte dal materiale di scotico vegetale superficiale (12.800 mc), in parte dai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del tout venant presso gli impianti di Monzambano (limi di lavaggio) e, qualora necessario, la volumetria mancante verrebbe reperita con terre da scavo da apportare dall'esterno e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Il materiale terroso verrà accumulato sul fondo cava mentre il materiale utile non verrà accumulato ma caricato direttamente sui mezzi di trasporto e conferito presso l'impianto di lavorazione. Il medesimo mezzo trasporterà poi in cava i limi di lavaggio, quali sottoprodotti, da impiegarsi immediatamente nella ricomposizione ambientale. Le scarpate ricomposte avranno una inclinazione finale non superiore a 25° e raccordate a quelle esistenti. Al termine della risagomatura finale dell'area, le superfici ricomposte verranno destinate all'agricoltura per quanto riguarda la parte pianeggiante o sub pianeggiante (circa 97.670 mq complessivamente) mentre quelle inclinate (scarpate) verranno rinverdate (circa 35.650 mq misurate in superficie 3D). L'inerbimento delle scarpate rispetterà le buone regole agronomiche che prevedono di seminare su un buono substrato terroso sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie. La semente utilizzata è un miscuglio per prati polifiti contenente sia graminacee sia leguminose, specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stagionali. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 60-70 Kg/ha, acquistato presso centri di produzione che ne certifichino qualità e purezza e indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee: Festuca rubra, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Festuca pratense, Poa pratensis, Phelum pratense, Bromus condensatus, Agrostis tenuis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus e Medicago riguldida. Il post seminazione prevede il controllo dell'attecchimento delle essenze erbacee e interventi legati a eventuali fenomeni di eluviamento o erosione sulle scarpate e/o rimozione di eventuale pietre affioranti a seguito di assestamento del terreno vegetale. Il primo anno successivo alla semina si provvederà a uno sfalcio al fine di favorire l'accrescimento e ricaccio papulare. Per garantire l'irrigabilità del fondo cava, recuperato all'agricoltura, la ditta ha previsto il posizionamento di una tubazione in cls lungo la scarpata nord-ovest nonché la realizzazione di canali irrigui sul fondo cava la cui ubicazione è stata riportata indicativamente nelle tavole progettuali ma soggette a possibili variazioni in ragione della reale morfologia

finale dell'area e delle necessità agronomiche. Verrà altresì effettuata una manutenzione di due anni relativamente a irrigazione di soccorso, sfalcio, eliminazione di piante infestanti, semina in aree oggetto di eventuali fallanze, ecc. Secondo il cronoprogramma elaborato dalla ditta richiedente, il piano di ricomposizione inizierà già nel corso del secondo anno di coltivazione, contestualmente alla prima fase di estrazione, e procederà con continuità per trovare completa realizzazione alla fine del tredicesimo anno. Il costo complessivo delle opere sopra descritte è stato calcolato dalla ditta in € 341.480,00.



Planimetria di sistemazione ambientale della parte di cava denominata "CASTAGNA" con relativa area in ampliamento.



Sezione tipo di sistemazione ambientale della parte di cava denominata "CASTAGNA".

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno
Approntamento cantiere e demolizione fabbricati	X	X	X										
Coltivazione FASE 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coltivazione FASE 2						X	X	X	X	X	X	X	X
Coltivazione FASE 3										X	X	X	X
Ricomposizione FASE 1			X	X	X								X
Ricomposizione FASE 2						X	X	X	X	X	X		X
Ricomposizione FASE 3										X	X	X	X

Cronoprogramma delle fasi di coltivazione della parte di cava denominata "CASTAGNA".

TABELLA SINTETICA DATI PROGETTO cava "CASTAGNA"

MASSIMA PROFONDITA' SCAVO O ALTEZZA PARETE (media)	[m]	16,5
POTENZA GIACIMENTO (ampliamento)	[m]	16,5
VOLUME MATERIALE COMPLESSIVO DA MOVIMENTARE (ampl.)	[mc]	498.500
VOLUME GIACIMENTO UTILE DA COLTIVARE SECONDO IL PROGETTO (Iodovica)	[mc]	485.700
VOLUME MATERIALE UTILE DI PROGETTO (in posto)	[mc]	485.700
VOLUME MATERIALE DI SCARTO DAL GIACIMENTO DA COLTIVARE	[mc]	-
VOLUME MATERIALE SCOPERTURA DA EFFETTUARE	[mc]	12.800
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE	[mc]	12.800
INCREMENTO VOLUMETRICO MEDIO PER MOVIMENTAZIONE	%	-
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE MOVIMENTATO (teorico il 25-30% del materiale complessivo movimentato)	[mc]	120.000
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE PREVISTA	[mc]	160.000
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO ALIENABILE DALLA CAVA (teorico)	[mc]	70.000
TERRENO VEGETALE DERIVANTE DAI LAVORI DI COLTIVAZIONE	[mc]	12.800
TERRENO VEGETALE NECESSARIO PER LA RICOMPOSIZIONE	[mc]	12.800
VOLUME MATERIALE DA APPORTARE IN CAVA	[mc]	-
DURATA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE	[anni]	12
PRODUZIONE ANNUA MEDIA	[mc]	40.475
NUMERO DI TRASPORTI GIORNALIERI (MEDIO)	[N]	18
DURATA TOTALE DELLA COLTIVAZIONE	[anni]	13
LOTTE DI COLTIVAZIONE PREVISTI (fasi)	[N]	3
PREVENTIVO SPESA PER LA RICOMPOSIZIONE	€	341.480,00
DEPOSITO CAUZIONALE CALCOLATO SECONDO I PARAMETRI	€	80.532,20
Importo deposito cauzionale proposto	€	342.000,00


AL DECISIONE A = 8 GEN. 2010**Programma di estrazione (cava "LODOVICA")**

La superficie complessiva dell'ampliamento relativo all'area della cava "LODOVICA", posto a sud del bacino estrattivo unitario è pari a circa 44.620 mq (considerando quale area della cava anche le scarpate residuali della cava attualmente in coltivazione) mentre la superficie effettiva di scavo in ampliamento, calcolata al ciglio superiore, è pari a circa 23.384 mq. Anche la cava denominata "LODOVICA" è stata sostanzialmente ricomposta nella sua totalità per quanto riguarda il fondo scavo così come le scarpate risultano parzialmente ricomposte in via definitiva. L'accesso al fondo avverrà attraverso la pista già esistente all'angolo sud-est di cava. La modalità di coltivazione, in linea con quanto detto per la cava "CASTAGNA" prevede dapprima di procedere con alcune opere preparatorie quali la recinzione dell'area della cava mentre in questo caso non esistono manufatti da abbattere. La ditta provvederà poi all'asporto del cotico vegetale (terreno superficiale) che verrà accantonato sul fondo della cava esistente in attesa di essere riutilizzato nella ricomposizione finale e successivamente procedere, dal fondo cava, allo scavo vero e proprio del giacimento ghiaioso. Per l'estrazione verranno impiegati mezzi quali escavatore, pala meccanica gommata e camion che operando sul fondo cava limiteranno il diffondersi di emissioni sonore e di polveri. Anche in questo caso la coltivazione si svilupperà in tre fasi, procedendo da nord verso sud, con l'arretramento della scarpata esistente per bancate successive di circa 6-7 metri per una profondità media di 14 metri. Man mano che verrà completata la coltivazione dei singoli stralci la ditta provvederà al riporto del terreno vegetale per la ricomposizione ambientale. La prima fase di coltivazione prevede l'arretramento della scarpata nella zona sud-ovest di cava (in prosecuzione della cava attuale) e riprofilatura della porzione di scarpata occidentale a 40°, con una produzione lorda di circa 112.050 mc. La seconda fase prevede la coltivazione della parte centrale dell'ampliamento in prosecuzione del fronte precedente e sagomatura delle scarpate con l'estrazione di circa 100.500 mc lordi di materiale. Infine la fase 3 prevede il completamento dell'estrazione verso sud, fino al limite dell'ampliamento richiesto e riprofilatura a 40° delle scarpate sud e est di competenza di cava "LODOVICA" e una volumetria lorda estratta di materiale pari a circa 110.500 mc. L'inclinazione non superiore a 40° sull'orizzontale conferito in fase di scavo alle scarpate è conseguenza anche del calcolo di stabilità condotto sulla scorta della tipologia del materiale presente e del suo grado di coesione. Non sono e non saranno presenti in cava impianti di lavorazione del materiale estratto: la ditta porterà il tout venant presso gli impianti gestiti dalla ditta medesima e posti all'interno della non distante cava denominata "CORTE MOLINARA" nei quali verrà lavorato, ed i sottoprodotti derivati (limi di lavaggio) verranno riportati presso la cava "LODOVICA" per essere reimpiegati nella ricomposizione ambientale. La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 7 anni per i lavori di estrazione e di 1 anno per il completamento dei lavori di sistemazione ambientale, per complessivi 8 anni.

- 8 GEN. 2019



Planimetria di estrazione della parte di cava denominata "LODOVICA" con relativa area in ampliamento.




Sezione tipo di estrazione della parte di cava denominata "CASTAGNA" con evidenziate le fasi di scavo.


Programma di sistemazione ("LODOVICA")

Come già accennato nella descrizione della ricomposizione ambientale della cava "CASTAGNA", la tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia non consente una ricomposizione che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesistenti a meno che non venga previsto un apporto dall'esterno di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di recuperare il sito all'uso agricolo, come preesistente, quanto meno per la superficie relativa al fondo scavo. Come già anticipato nel capitolo dedicato al programma di estrazione, i lavori di ricomposizione ambientale saranno quanto più possibile contestuali a quelli di escavazione ossia, al procedere dell'estrazione e ogni qual volta vi siano superfici di fondo cava e di scarpate esaurite sotto il profilo giacimentologico, i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale ghiaioso (limi di lavaggio) verranno ridistesi sul fondo cava e sulle scarpate al fine di ottenerne la sagomatura morfologica finale. Successivamente la ditta provvederà al ridistendimento del cotico vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm così da poter poi attuare e rendere efficace il rinverdimento e la funzione agricola definitivi. Tutto ciò compatibilmente con il mantenimento delle aree di manovra e carico mezzi nonché delle piste di accesso

all'area di coltivazione e stoccaggio temporaneo del materiale. Complessivamente, la ditta ha calcolato in 100.000 mc il volume di materiale necessario alla realizzazione delle opere ricompositive progettate. Tale volumetria è costituita in parte dal materiale di scotico vegetale superficiale (13.390 mc), in parte dai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del tout venant presso gli impianti di siti nella vicina cava "CORTE MOLINARA" (limi di lavaggio) e, qualora necessario, la volumetria mancante verrebbe reperita con terre da scavo da apportare dall'esterno e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Il materiale terroso verrà accumulato sul fondo cava mentre il materiale utile non verrà accumulato ma caricato direttamente sui mezzi di trasporto e conferito presso l'impianto di lavorazione. Il medesimo mezzo trasporterà poi in cava i limi di lavaggio, quali sottoprodotti, da impiegarsi immediatamente nella ricomposizione ambientale. Le scarpate ricomposte avranno una inclinazione finale non superiore a 25° e raccordate a quelle esistenti. Al termine della risagomatura finale dell'area, le superfici ricomposte verranno destinate all'agricoltura per quanto riguarda la parte pianeggiante o sub pianeggiante (circa 23.320 mq complessivamente, escluse le aree già ricomposte e temporaneamente utilizzate quali superfici di stoccaggio) mentre quelle inclinate (scarpate) verranno rinverdite (circa 34.430 mq misurate in superficie 3D). L'inerbimento delle scarpate rispetterà le buone regole agronomiche che prevedono di seminare su un buono sub strato terroso sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie. La semente utilizzata è un miscuglio per prati polifiti contenete sia graminacee sia leguminose, specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stazionali. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 60-70 Kg/ha, acquistato presso centri di produzione che ne certifichino qualità e purezza ed indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee: Festuca rubra, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Festuca pratense, Poa pratensis, Phelum pratense, Bromus condensatus, Agrostis tenuis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus e Medicago riguldida. Il post seminazione prevede il controllo dell'attecchimento delle essenze erbacee ed interventi legati ad eventuali fenomeni di eluviamiento o erosione sulle scarpate e/o rimozione di eventuale pietre affioranti a seguito di assestamento del terreno vegetale. Il primo anno successivo alla semina si provvederà ad uno sfalcio al fine di favorire l'accrescimento e ricaccio papulare. Anche per quanto riguarda la cava "LODOVICA", al fine di garantire l'irrigabilità del fondo cava recuperato all'agricoltura, la ditta ha previsto il posizionamento di una tubazione in cls collocata lungo la scarpata sud-ovest nonché la realizzazione di canali irrigui sul fondo cavala cui ubicazione è stata riportata indicativamente nelle tavole progettuali, ancorchè soggette a possibili variazioni in ragione della reale morfologia finale dell'area e delle necessità agronomiche. Verrà altresì effettuata una manutenzione di due anni relativamente ad irrigazione di soccorso, sfalcio, eliminazione di piante infestanti, semina in aree oggetto di eventuali fallanze etc. Secondo il crono programma elaborato dalla ditta richiedente, il piano di ricomposizione inizierà già nel corso del secondo anno di coltivazione, contestualmente alla prima fase di estrazione, e procederà con continuità per trovare completa realizzazione alla fine dell'ottavo anno. Il costo complessivo delle opere sopra descritte è stato calcolato dalla ditta in € 219.050,00.



Planimetria di sistemazione ambientale della parte di cava denominata "LODOVICA" con relativa area in ampliamento.



A

8 GEN. 2019

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno
Approntamento cantiere	X X							
Coltivazione FASE 1		X X X X X X X X						
Coltivazione FASE 2				X X X X X X X X				
Coltivazione FASE 3						X X X X X X X X		
Ricomposizione FASE 1		X X	X X					X X X X
Ricomposizione FASE 2					X X	X X		X X X X
Ricomposizione FASE 3							X X X X X X X X	

Cronoprogramma delle fasi di coltivazione della parte di cava denominata "LODOVICA".

TABELLA SINTETICA DATI DI PROGETTO CAVA "LODOVICA"

MASSIMA PROFONDITA' SCAVO O ALTEZZA PARETE (media)	[m]	14
POTENZA GIACIMENTO (ampliamento)	[m]	14
VOLUME MATERIALE COMPLESSIVO DA MOVIMENTARE (ampl.)		323.100
VOLUME GIACIMENTO UTILE DA COLTIVARE SECONDO IL PROGETTO (Iodovica)	[mc]	312.100
VOLUME MATERIALE UTILE DI PROGETTO (in posto) (Iodovica)	[mc]	312.100
VOLUME MATERIALE DI SCARTO DAL GIACIMENTO DA COLTIVARE	[mc]	-
VOLUME MATERIALE SCOPERTURA DA EFFETTUARE	[mc]	11.000
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE	[mc]	11.000
INCREMENTO VOLUMETRICO MEDIO PER MOVIMENTAZIONE	%	-
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE MOVIMENTATO (teorico il 25-30% del materiale complessivo movimentato)	[mc]	120.000
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE PREVISTA	[mc]	100.000
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO ALIENABILE DALLA CAVA (teorico)	[mc]	70.000
TERRENO VEGETALE DERIVANTE DAI LAVORI DI COLTIVAZIONE	[mc]	11.000
TERRENO VEGETALE NECESSARIO PER LA RICOMPOSIZIONE	[mc]	13.390
VOLUME MATERIALE DA APPORTARE IN CAVA	[mc]	2.390
DURATA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE	[anni]	7
PRODUZIONE ANNUA MEDIA	[mc]	44.586
NUMERO DI TRASPORTI GIORNALIERI (MEDIO)	[N]	20
DURATA TOTALE DELLA COLTIVAZIONE	[anni]	8
LOTTE DI COLTIVAZIONE PREVISTI (fasi)	[N]	3
PREVENTIVO SPESA PER LA RICOMPOSIZIONE	€	219.050,00
DEPOSITO CAUZIONALE CALCOLATO SECONDO I PARAMETRI	€	53.783,20
Importo deposito cauzionale proposto	€	220.000,00

AL ... A
 2
 - 8 GEN. 2019

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale il proponente descrive i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali:

- **atmosfera**
- **acque superficiali**
- **acque sotterranee**
- **suolo e sottosuolo**
- **paesaggio**
- **rumore**
- **traffico e viabilità**
- **flora, fauna ed ecosistemi**

Le valutazioni di impatto sono eseguite per la “Fase di Coltivazione” e “Fase di Ricomposizione”. Per la quantificazione degli impatti sono state utilizzate delle scale di valore che considerano diversi aspetti delle componenti ambientali:

- importanza della componente ambientale (2,0 / 0,5)
- magnitudo dell’impatto (1 / 4), quantificata in base a:
 - tempo di durata dell’impatto (1,00 / 0,10)
 - vulnerabilità della componente ambientale (1,00 / 0,10)
 - estensione dell’area coinvolta (1,00 / 0,10)
 - pericolosità delle sostanze (1,00 / 0,10)
- mitigazioni (1,00 / 0,25)

L’**effetto** dell’impatto risulta dal prodotto della magnitudo con le mitigazioni messe in atto.

È inoltre considerato il “**Fattore di correzione**” che è il prodotto tra:

- reversibilità o irreversibilità della modifica (1 / 0,10)
- persistenza dell’impatto (1 / 0,10)

L’impatto ambientale è calcolato considerando i tre valori ottenuti:

- Importanza componente ambientale coinvolta (Imp);
- Entità dell’Effetto (E) che un determinato fattore perturbativo comporta sull’ambiente;
- Fattore di correzione (F).

L’impatto sarà letto su una scala da +6 a -6.

Impatto Ambientale (IA)	Giudizio
POSITIVO ALTO: l’azione impattante provoca una modificazione che comporta un miglioramento della qualità di un indicatore di elevata importanza	> + 6
POSITIVO MEDIO: l’azione impattante provoca una modificazione che comporta un miglioramento della qualità di un indicatore di discreta importanza	+3 < IA < +6
POSITIVO BASSO: l’azione impattante provoca una modificazione che comporta un miglioramento della qualità di un indicatore di scarsa importanza	+1.5 < IA < +3
TRASCURABILE: l’azione impattante provoca delle interazioni che rientrano nella variabilità naturale che caratterizza la componente considerata	-1.5 < IA < +1.5
NEGATIVO BASSO: l’azione impattante provoca un degrado della componente, ma di bassa intensità tale da non indurre modificazioni significative al funzionamento del sistema	-1.5 < IA < - 3
NEGATIVO MEDIO: l’azione impattante provoca delle modificazioni di media entità che implicano un tempo prolungato per il recupero delle funzioni iniziali e il ripristino delle condizioni fisiologiche	- 3 < IA < - 6
NEGATIVO ALTO: l’azione impattante induce delle alterazioni tali da pregiudicare irreversibilmente il recupero della funzionalità della componente anche a seguito della rimozione della fonte di impatto	< - 6

Matrice ambientale	Breve descrizione dell'impatto potenziale
Fase di coltivazione	
Atmosfera	<p>Emissione di gas combustibili dai mezzi impiegati nelle operazioni di coltivazione e dai mezzi in entrata e uscita dal cantiere di cava.</p> <p>Emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo, in generale alla movimentazione di terra e suolo e al passaggio dei mezzi di trasporto sui piazzali e sulle piste sterrate di cava.</p> <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei periodi di clima particolarmente secco prevedere la bagnatura dei piazzali, delle strade non pavimentate e dei materiali ghiaiosi da movimentare; - verifica della adeguata manutenzione delle macchine operatrici; - utilizzo di carburanti eco-compatibili nei mezzi operativi del cantiere. <p>Impatto: trascurabile</p>
Acque superficiali	<p>L'alterazione della qualità delle acque a seguito della sedimentazione di polveri nel sistema idrico superficiali.</p> <p>Mitigazione:</p> <p>bagnatura dei piazzali e delle strade sterrate di cantiere.</p> <p>Impatto: trascurabile</p>
Acque sotterranee	<p>Modifica della vulnerabilità della falda data la riduzione dello spessore naturale di protezione della falda acquifera.</p> <p>Sversamento accidentale di sostanze dai mezzi operativi.</p> <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è garantito il mantenimento di un franco di almeno 2 m tra il fondo di cava e il limite della falda acquifera; - predisposizione di procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; - corretta gestione dei rifiuti. <p>Impatto:</p> <p>vulnerabilità della falda = negativo basso</p> <p>alterazione qualità delle acque = trascurabile</p>
Suolo e sottosuolo	<p>Inquinamento a causa di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti da automezzi.</p> <p>Consumo di risorse non rinnovabili in seguito alla asportazione del terreno vegetale e di parte del materiale ghiaioso sottostante.</p> <p>Mitigazione:</p> <p>predisposizione di procedure di intervento nel caso di dispersione di sostanze inquinati.</p> <p>Impatto:</p> <p>rischio inquinamento = trascurabile</p> <p>consumo risorsa = negativo basso</p>
Paesaggio	<p>Formazione di fronti di scavo potenzialmente visibili da punti di vista noti.</p> <p>Introduzione di elementi di intrusione e detrattori (geometrie artificiali conseguenti gli scavi) rispetto al paesaggio attuale.</p> <p>Impatto: negativo basso</p>
Rumore	<p>Emissioni generate dai mezzi e macchinari in opera a disturbo dei recettori sensibili posti nelle vicinanze.</p> <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di accorgimenti tecnici e gestionali per ridurre la produzione di rumore; - individuazione percorsi di transito esterni ad aree urbanizzate e con minori volumi di traffico; - interventi informativi di comunicazione alla popolazione coinvolta in merito alla durata e tempistiche dei lavori. <p>Impatto: trascurabile</p>

8 GEN. 2019

Traffico e viabilità	<p>Incremento del traffico veicolare pesante in entrata ed uscita dalle cave.</p> <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione di percorsi esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico; - interventi informativi di comunicazione alla popolazione coinvolta in merito alla durata e tempistiche dei lavori. <p>Impatto: negativo basso</p> <p>Nota istruttoria: nella matrice di calcolo è considerato l'effetto cumulativo del traffico a seguito dell'ampliamento della limitrofa di cava Foroni.</p>
Flora, fauna ed ecosistemi	<p>Riduzione della copertura vegetale e perdita di habitat date le operazioni di scopertura dell'area di scavo.</p> <p>Disturbo delle specie faunistiche dato dai rumori generati dai macchinari in opera.</p> <p>Impatto: trascurabile</p>

Matrice ambientale	Breve descrizione dell'impatto potenziale
Fase di ricomposizione	
Atmosfera	<p>Emissione di polveri dalle attività di ripristino.</p> <p>Emissione di gas combustibili dalle macchine adibite al movimento terra.</p> <p>Mitigazione:</p> <p>si prevede l'adozione di specifici accorgimenti tecnici e di procedure gestionali per minimizzarne la produzione di polveri e gas combustibili e l'eventuale dispersione.</p> <p>Impatto: trascurabile</p>
Acque sotterranee	<p>Diminuzione della vulnerabilità dell'acquifero dato dall'apporto di terreno vegetale.</p> <p>Impatto: positivo basso</p>
Suolo e sottosuolo	<p>Ripristino dei suoli rendendoli idonei alle pratiche agronomiche.</p> <p>Impatto: positivo basso</p>
Paesaggio	<p>Ripristino delle scarpate secondo un disegno paesaggistico locale, riduzione parziale delle geometrie artificiali introdotte con le operazioni di coltivazione di cava.</p> <p>Impatto: positivo basso</p>
Rumore	<p>Possibile impatto generato dal rumore dell'escavatore in opera.</p> <p>Impatto: trascurabile</p>
Flora, fauna ed ecosistemi	<p>Ripristino dell'habitat agricolo con introduzione di elementi vegetazionali tipici ecologicamente coerenti.</p> <p>Emissione di rumore a disturbo delle specie faunistiche durante le operazioni di ricomposizione.</p> <p>Impatto:</p> <p>rispristino habitat: positivo basso</p> <p>emissione rumore: trascurabile</p>


Previsione di impatto acustico

Per caratterizzare la zona da un punto di vista acustico sono state effettuate, in data 11 maggio 2017 a partire dalle ore 10:30 circa, nei pressi dei ricettori sensibili maggiormente esposti, delle misurazioni al fine di valutare il rumore residuo della zona.

Nel documento previsionale di impatto acustico è riportato che, date le lavorazioni di ampliamento di cava Foroni da parte di un'altra ditta, le quali si svolgeranno nel medesimo periodo di quelle proposte in progetto, saranno considerate anche le emissioni acustiche provenienti da cava Foroni.

La classe di appartenenza dell'area interessata e dove ricadono tutti i ricettori sensibili maggiormente esposti viene definita come "Classe III – Aree di tipo misto". Tutti i ricettori individuati siti lungo la strada S.P. 27 (Via Galileo Ferraris), ricadono inoltre in una fascia di rispetto stradale.

I ricettori sensibili sono abitazioni che distano dalle aree di cava da un minimo di 70 m a un massimo di 780 m.



Recettori sensibili e zonizzazione acustica

I recettori maggiormente esposti ai rumori del traffico stradale sono R1 e R2, in seguito alle analisi effettuate risultano rispettati i valori limite.

In conclusione allo studio si prevede che saranno rispettati, presso i ricettori sensibili, i limiti di immissione (differenziale e assoluto) e emissione previsti nel periodo diurno per tali aree dalle zonizzazioni acustiche previste dal comune di Valeggio sul Mincio.

Si rimanda all'allegato "A17 Previsione impatto acustico" per ulteriore approfondimento.

Valutazione delle emissioni in atmosfera

Nella relazione sulle emissioni sono stimate le quantità di polveri e gas combustibili che verranno disperse in atmosfera dalle operazioni di preparazione della cava, coltivazione del materiale, caricamento del materiale e trasporto su strada sterrata.

In merito alle polveri disperse dalle operazioni in cava Lodovica il recettore più sensibile risulta essere una abitazione ovest dell'area di cava, per cava Castagna i due recettori più sensibili sono posti uno a ovest e uno a nord ovest.

In conclusione, la valutazione riporta che le emissioni di gas combustibili hanno modesti livelli di incremento, inferiori al punto percentuale con riferimento ai valori stimati dall'inventario INEMAR (Regione del Veneto) per il Comune di Valeggio sul Mincio.

Relativamente alla presenza di polveri rispetto i recettori più sensibili è riportato come si possa considerare un abbattimento del 90% delle stesse seguito di azioni di bagnatura delle viabilità sterrata di cantiere.

- 8 GEN. 2019

Lo studio conclude sostenendo che le emissioni orarie ottenute, opportunamente mitigate, risultano del tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo nei confronti delle emissioni in atmosfera.

PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta non emerge la produzione di rifiuti di estrazione dall'attività in progetto.

I materiali residuali sono costituiti da:

- terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato e dalle analisi i campioni hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
- materiale limoso argilloso quale sottoprodotto dalla prima lavorazione del materiale di cava che verrà lavorato in impianti esterni all'area di cava ma di proprietà della medesima ditta e che sarà riutilizzato nella realizzazione della ricomposizione morfologica del sito di cava.

La ditta prevede altresì di impiegare materiali limoso-argillosi provenienti sempre dal proprio impianto situato nella cava "CORTE MOLINARA" posta nelle vicinanze a seguito di lavorazione di ghiaie provenienti da siti che non sono quelli della cava "LODOVICA" nonché terre e rocce da scavo di altra provenienza.

Non sono stati ben specificati i volumi dei diversi materiali da impiegare nella ricomposizione e pertanto il piano di gestione dei rifiuti è autorizzabile con prescrizione di integrazioni.

3 VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI

Lo Studio di Impatto Ambientale non ha sviluppato il tema della valutazione degli impatti cumulativi, richiesto dal D.M. n. 52/2015 e qui necessitato per la presenza di progetti localizzati in vicinanza del sito in questione, quali quelli proposti rispettivamente dalle ditte Cave Mantovane S.r.l. (progetto n. 10 del 2018), Prospero S.r.l. e La Vallengiana S.r.l. (progetto n. 22 del 2017), Eco Corse S.r.l. (progetto n. 28 del 2017), Calcestruzzi Mantovana Srl, Borgo Srl e Settim Srl (progetto n. 62 del 2017).

Nell'ottobre scorso, evidentemente per supplire a tale mancanza, il Proponente ha depositato un documento intitolato "*Approfondimento sugli impatti complessivi*", commissionato dal Consorzio che riunisce i proponenti dei progetti sopra citati.

4 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area d'intervento si trova esterno ai siti della Rete Natura 2000 e in particolare a circa 8 km dal sito SIC IT 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" e a 12 km dal sito SIC/ZPS IT 3210008 "Fontanili di Povegliano".

Il proponente ha predisposto in tal senso la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale allegata all'istanza, che in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 149073, all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.

In data 06/07/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 276006, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 130/2017 del 30/06/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive quanto segue:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

- 8 GEN. 2019

5 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Durante l'iter istruttorio sono pervenute le seguenti osservazioni, presentate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.	<p>Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' (nota prot. n. 192466 del 17/05/2017)</p> <p>Nota istruttoria: <i>Le 12 osservazioni proposte dal Gruppo Etico Territoriale "El Morar" riguardano, essenzialmente aspetti inerenti gli impatti morfologici, paesaggistici, colturali, di viabilità, di produzione di polveri e rumori, di vulnerabilità idrogeologica, di opportunità realizzativa.</i></p> <p>Al riguardo, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'osservazione di cui al punto n. 1 riporta una serie di dati relativi al consumo del suolo in Comune di Valeggio sul Mincio che si suppongono generali e non riferiti alla sola attività estrattiva ivi presente. Per quanto riguarda la percentuale di uso del suolo agricolo afferente l'attività di cava, la percentuale dell'8% citata dal Gruppo Etico Territoriale "El Morar" è decisamente sovradimensionata: pur essendo vero che è stata abbondantemente superata la soglia del 3% indicata nella L.R. 44/82, tale percentuale è di poco superiore al 5%. Va altresì detto che tale superamento discende dalle modifiche legislative sopravvenute nel corso degli anni (L.R. 28/02/2000, n. 5 e L.R. 27/2001). Il Comune di Valeggio sul Mincio è stato storicamente oggetto di attività estrattiva ma delle 23 attività autorizzate nel corso degli anni 13 risultano estinte, e quindi restituite all'uso agricolo, mentre di quelle ancora in atto la maggior parte risulta ricomposta totalmente o almeno in parte e su tali superfici l'utilizzo a fini agricoli è nuovamente possibile. Quindi l'affermazione che nel territorio comunale sono presenti numerose cave non sistemate come da progetto autorizzato, non è veritiera e la perdita di superficie agricola a causa della coltivazione di cave è temporanea. L'Ammministrazione comunale ha individuato una superficie ben specifica e delimitata sulla quale l'attività estrattiva va preferibilmente svolta tant'è che ha redatto un piano comunale per le attività estrattive, recepito anche nello strumento urbanistico vigente, che prevede l'abbassamento complessivo del piano campagna di tale superficie che verrebbe quindi nel lungo periodo completamente restituita all'agricoltura ancorchè ad una quota inferiore rispetto al piano campagna attuale. La nuova normativa, la L.R. n. 13/2018 ed il P.R.A.C. approvato, consentono, per le cave di sabbia e ghiaia, solo la possibilità di ampliamento delle cave non estinte e per limitati quantitativi volumetrici. In tal senso non è una questione legata al buon senso l'individuazione dei luoghi ove effettuare l'attività estrattiva dal momento che è prevista la sola possibilità di ampliare cave laddove già esistenti. La superficie individuata anche dal Comune di Valeggio sul Mincio è situata nella parte più meridionale del territorio, laddove la concentrazione antropica è decisamente limitata ed individuabile sostanzialmente in alcune corti rurali, in alcuni casi in stato di abbandono e/o disabitate, cosicchè gli impatti derivanti dall'estrazione dei materiali risultano meno incidenti. Ed è proprio nello spirito evocato nella parte finale dell'osservazione, ossia di realizzare un progetto complessivo di recupero, ripristino e ricomposizione ambientale dell'intera superficie interessata da attività estrattiva, che si inserisce il piano comunale, il P.R.A.C. regionale e l'intervento in argomento il quale, al termine della sua realizzazione, comporterà l'abbattimento del setto di separazione esistente tra due cave ottenendo, in una limitata area, la realizzazione parziale dell'auspicato piano complessivo di riordino, recupero e ripristino. - L'osservazione di cui al punto 2, non ha più ragione di essere dal momento che con Sentenza C.C. n. 66/2018 del 21.02.2018, i commi 4 e 5 dell'art. 95 della L.R. 30/2016 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, rendendo nei fatti l'intero art. 95 della L.R. 30/2016 inapplicabile. Con successivo art. 34 della L.R. 15/2018 è stato regolamentato il procedimento delle istanze di cava presentate ai sensi dell'ex art. 95 il quale ha previsto che tali domande siano portate a definizione in conformità alla sopravvenuta legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.
----	--

A
- 8 GEN. 2019

nonché che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.. Ad ogni buon conto si conferma che l'ampliamento della cava denominata "LODOVICA e CASTAGNA" è ancora in essere dal momento che una attività estrattiva smette di essere tale con l'estinzione della medesima ossia la presa d'atto, con opportuno provvedimento che non solo di sono conclusi i lavori di estrazioni ma sono stati realizzati i lavori di ricomposizione ambientale del sito, in conformità al progetto autorizzato;

- Anche l'osservazione di cui al punto n. 3 non avrebbe più ragione di essere dal momento che fa riferimento al P.R.A.C. adottato nel corso del 2016 mentre attualmente va fatto riferimento al P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018. In realtà anche il P.R.A.C. approvato, all'art. 9 comma 2, prevede che possano essere autorizzati solo interventi che prevedano una ricomposizione ambientale migliorativa rispetto a quella prevista per la cava oggetto di ampliamento. Nel caso specifico, tale miglioramento si manifesta con la messa in connessione di una cava limitrofa ("FORONI") che renderà, in futuro, la fruibilità agricola dei suoli più funzionale ed armonica con il paesaggio, creando un incremento di superficie posta alla stessa quota anziché avere piccole superfici agrarie a quote differenti. Anche la ricomposizione delle scarpate perimetrali verrà biodiversificata con l'impianto di essenze arboree ed arbustive tipiche dei luoghi e filari di piante autoctone. Per quanto riguarda l'ampliamento a sud, l'obiettivo è la regolarizzazione della forma della superficie di cava che oggi presenta una propaggine di forma allungata: non sarà la soluzione definitiva ma risulta essere un passo importante in tal senso.
- In merito all'osservazione di cui al punto n. 4, che denuncia carenze relativamente alla esaustiva valutazione della componente "salute pubblica", le ditte hanno prodotto nel corso dell'iter istruttorio dell'istanza, anche all'interno del S.I.A., le valutazioni concernenti le componenti ambientali riferibili proprio alla salute umana. Le conclusioni sono state che gli impatti generali sono stati qualificati "non significativi con prescrizioni". Riguardo alle emissioni in atmosfera (produzioni di polveri e gas combustibili) il S.I.A. esclude il generarsi di effetti significativi sulla salute pubblica e una successiva relazione integrativa dimostra come le citate emissioni non producano effetti nei confronti dei ricettori sensibili, quali le abitazioni, più prossimi all'area del futuro ampliamento di cava. Tutto ciò a condizione che il materiale di cava movimentato e la viabilità sterrata interna all'area della cava venga mantenuta costantemente bagnata. Per quanto riguarda la componente "impatto acustico" è stata presentata dalla ditta specifica relazione con la quale si dimostra come l'attività di coltivazione che verrà svolta rispetta i parametri di salute pubblica ossia il livello di rumore prodotto dalle attività di cava è inferiore ai valori limite fissati dalla vigente normativa in materia. In particolare è stato verificato che sono rispettati i limiti di immissione ed emissione di rumorosità nei confronti dei ricettori sensibili, quali le abitazioni, più prossimi all'area del futuro ampliamento di cava, riferiti ai valori di zonizzazione acustica indicati dal Comune di Valeggio sul Mincio. Infine, relativamente alla componente del "traffico e viabilità", le ditte hanno prodotto specifica relazione sul traffico veicolare indotto dalla quale emerge che il traffico veicolare afferente l'attività in ampliamento di cava (intesa quale "LODOVICA e CASTAGNA") in argomento non andrà ad interessare il tratto stradale prospiciente l'esercizio commerciale denominato "Ristoro Primavera", posto in direzione Nord rispetto alla cava medesima, considerato che i veicoli procederanno in direzione sud ossia in direzione opposta. Le Corti Turchetti e Sfrizzera, così come le abitazioni singole poste lungo la SR 249 e via Corte Teresa non verranno interessate dal traffico di transito da e per la cava se non occasionalmente. Per le singole abitazioni indicate il disagio sarà sostanzialmente quello generato dal normale traffico di transito stradale. In conclusione, non solo non risulta corretta l'affermazione secondo la quale non siano state approfonditamente verificate le possibili incidenze dell'attività di cava sulla "salute pubblica" ma tali verifiche hanno dato esito negativo.
- L'osservazione n. 5 pone dubbi sulle valutazioni e conclusioni dello S.I.A. relativo all'ampliamento della cava "LODOVICA e CASTAGNA". Al riguardo cita alcuni passaggi contenuti nella V.A.S. del P.A.T. del Comune di Valeggio sul Mincio che evidenziano quali siano gli impatti, sotto il profilo ambientale, dell'attività estrattiva. Quanto riportato è di carattere generale ed in quanto tale, condivisibile. E' innegabile che una cava determini un impatto sul suolo e sottosuolo, sull'assetto morfologico, sulla regimazione delle acque superficiali, sul consumo di suolo, sulla sottrazione di habitat e spazi per la popolazione faunistica e suolo vegetale o sulla alterazione che producono alla

A
9
= 8 GEN. 2019

componente paesaggio. La cava quale entità generica, è un elemento di discontinuità che va spesso ad inserirsi in un contesto agricolo intatto e pertanto il suo impatto a vari livelli è evidente. L'analisi però deve essere condotta sull'impatto che il richiesto ampliamento produce, ancorchè rapportato alla situazione esistente sul territorio. Le superfici richieste in ampliamento sono complessivamente pari a poco più di un quarto dell'originaria autorizzazione della cava "LODOVICA e CASTAGNA" e tale percentuale diventa ancora inferiore considerando anche le superfici delle adiacenti cava ed ampliamento della medesima (cava "FORONI") che verrebbero messe in connessione tra loro. Peraltro, visto che viene citata la V.A.S. del P.A.T., proprio il P.A.T. individua la porzione di territorio posto a Sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio quale superficie destinata all'attività estrattiva definendola "Ambito del piano cave comunale" nelle cui norme tecniche di attuazione l'Amministrazione comunale dichiara di promuovere l'attività estrattiva all'interno dell'ambito individuato dal Piano comunale di cui si è dotato, approvato con D.C.C. n. 95 del 1995 e ribadito poi con D.C.-C. n. 6 del 31/01/1997. Tale Piano, nella visione futura prevede l'abbassamento completo dell'intera superficie individuata dal medesimo. L'intervento in esame si inserisce all'interno della superficie individuata dal Piano cave comunale.

- L'osservazione n. 6 punta in particolare sulle considerazioni contenute nel S.I.A. e relative al "consumo della risorsa suolo" contestando il valore "modesto" attribuito a tale risorsa ambientale. Va detto che l'osservazione pone sempre considerazioni generali sull'importanza del suolo e della funzione che esso svolge nell'ecosistema ma le valutazioni devono essere mirate all'intervento in argomento. L'ampliamento richiesto, (cava "CASTAGNA") "rimuove" di fatto un setto che può considerarsi una sorta di "relitto" posto tra due attività di cava giacimentologicamente esaurite e sul quale allo stato attuale non risultano essere praticate colture che rivestano pregio di alcun genere tranne un appezzamento posto nella zona Nord-Est dell'ampliamento dove verosimilmente è presente un pescheto. L'area che interessa l'ampliamento della cava "LODOVICA" non appare essere interessata da coltivazioni particolari e non risulta apportare effetti negativi nei confronti delle colture a frutteto non essendo queste poste nelle vicinanze. E' corretta l'affermazione riguardo alla lunga durata dell'impatto ma solo se riferita all'asporto della volumetria di materiale ghiaioso prevista nel progetto di coltivazione (complessivamente 800.000 mc): la risorsa ghiaia infatti non è rinnovabile ed una volta scavata non è riproducibile. L'utilizzo del suolo ai fini agricoli invece comporta una temporanea sospensione che, alla conclusione dei lavori di ripristino ambientale (prevista in massimo 8 anni per l'ampliamento della cava "LODOVICA" ed in massimo 13 anni per l'ampliamento della cava "CASTAGNA") potrà essere riattivata anche se ad una quota ribassata rispetto al piano campagna (ancorchè alla medesima quota dell'originaria cava "LODOVICA e "CASTAGNA"). Non appare quindi che la perdita di una limitata superficie coltivata a pescheto possa pregiudicare la filiera agro-alimentare "le terre della pesca di Valeggio" individuata nella "Rete del produrre" dal Piano d'Area Garda Baldo quale progetto strategico e ambito di produzione agricola di pregio.
- L'osservazione n. 7 pone in evidenza il potenziale rischio idrogeologico di inquinamento della falda a seguito dell'attività estrattiva, visto anche il posizionamento dell'intervento all'interno di un'area indicata da alcuni strumenti di pianificazione quale area ad elevata vulnerabilità idrogeologica e non distante dalla fascia di ricarica degli acquiferi. Come già emerso per alcune delle altre osservazioni, anche le asserzioni contenute in questa possono essere condivisibili ma assumono un carattere di generalità e genericità. Analizzando l'intervento specifico, la superficie complessiva di circa 58.500 mq verrà abbassata nel punto massimo di 16,5 metri rispetto all'attuale piano campagna, avvicinando quindi il piano finale del suolo alla falda freatica più superficiale, rispettando però i limiti di legge imposti dalla normativa vigente in materia di mantenere un franco di almeno due metri dal livello di massima escursione della falda stessa ed uniformando agli attuali piani ricompositivi delle cave che si amplieranno e metteranno in connessione. Allo stato attuale, l'intensa attività estrattiva condotta negli anni novanta e duemila non ha manifestato alcuna criticità inerente la possibile contaminazione della falda freatica più superficiale nonostante tutte le attività presenti sul territorio comunale abbiano spinto le escavazioni fino al "limite" previsto dalla normativa. Va ricordato che in un caso, nella parte più meridionale dell'ambito estrattivo esiste una cava con la falda portata addirittura a giorno senza che si siano riscontrate, ad oggi, alterazioni chimiche, anche occasionali della medesima. È altresì vero che l'accadimento di incidenti o guasti di natura meccanica potrebbero

A
9
- 8 GEN. 2019

costituire possibile fonte di inquinamento (ciò è però vero in qualsiasi situazione lavorativa) ma ciò è evitabile seguendo le normali procedure di manutenzione dei mezzi operatori e regolando il traffico in entrata ed uscita dal cantiere. Di considerazione è meritevole l'indicazione relativa al riuso del suolo, a fine lavori di coltivazione, instaurando colture agricole sostenibili che riducano al minimo l'utilizzo di agenti chimici.

- L'osservazione n. 8 affronta la questione assetto del territorio sotto il profilo morfologico, paesaggistico e florofaunistico, ponendo la situazione esistente dell'ambito estrattivo quale possibile risorsa di "rottura" morfologica dell'andamento piatto e monotono della campagna e di insediamento di biodiversità florofaunistica, criticando e non condividendo l'eventuale scelta di ricreare nell'ambito un piano campagna uniforme ancorché ribassato di 15-17 metri. Al riguardo va tenuto innanzitutto presente che la denigrata "piattezza" morfologica della campagna era proprio la condizione dei luoghi preesistente all'inizio dell'attività di cava. L'attuale situazione vede invece la presenza di una campagna in buona parte intatta, con presenza di depressioni dovute all'attività di cava in taluni casi isolate e di dimensioni ridotte. Ciò non appare aggiungere alcun elemento di pregio paesaggistico dovuto ad una presunta interruzione della monotonia campestre ma più conferire un aspetto di disarmonia nel contesto. Anche queste però sono considerazioni di tipo generale che calate sull'intervento in argomento, non trovano motivo di essere. La rimozione del setto tra le due cave esistenti non toglie alcun elemento di pregio paesaggistico né mina l'instaurarsi di biodiversità florofaunistica. In realtà mette in connessione realtà estrattive distinte che potranno meglio armonizzare il riutilizzo agricolo degli odierni rispettivi fondo cava. L'area di ampliamento posto a sud (cava "LODOVICA", è una prosecuzione dell'attuale cava esistente ed è un primo passo verso l'armonizzazione morfologica della cava medesima che attualmente presenta una zona costituita da una propaggine isolata, Va altresì precisato che in Comune di Veggio sul Mincio non esistono cave abbandonate che si rinaturalizzano spontaneamente ma cave ancora in atto che hanno realizzato o stanno per realizzare la ricomposizione ambientale prevista nei progetti di coltivazione autorizzati. L'auspicato recupero di cava al pari della cava "MONETA" in Comune di Belfiore è un esempio qui non praticabile sia per la diversità del contesto nel quale si inserisce sia per la metodologia ricompositiva utilizzata ossia la rinaturalizzazione spontanea dei luoghi. Nel caso in esame la ricomposizione ambientale del sito deve rispondere a requisiti ben definiti e compatibili con il contesto circostante.
- L'osservazione di cui al punto n. 9 evidenzia come non abbia alcun senso andare a riprofilare scarpate già poste a 25°, andandole a coltivare con inclinazione pari a 40° e riportarle poi alla loro attuale pendenza mediante apporto di materiali derivanti dalla lavorazione del tout-venant, configurando tale operazione come "mera logica di trarre il maggior profitto possibile sfruttando il territorio". Potrà pur sembrare assurdo, posto in tali termini, ma l'operazione che le ditte intendono compiere con la riprofilatura delle scarpate è quella che nel gergo minerario può definirsi "sfruttamento compiuto del giacimento" ossia provvedere a "prelevare" quanto più giacimento possibile, nel rispetto di normative e regolamenti, della sicurezza di persone e cose nonché del bilanciamento dei contrapposti interessi. Dal momento che il risultato finale è quello di ottenere scarpate perimetrali con inclinazione non superiore a 25° è tutt'altro che incomprensibile che chi coltiva il giacimento lo faccia nel modo più "completo" ammissibile.
- L'osservazione di cui al punto n. 10 evidenzia come gli scavi in ampliamento portino il ciglio di scavo a distanze inferiori a quelle indicate nel D.P.R. n. 128/1959 da alcune strade di uso pubblico (20 metri). Ora, nel precisare che l'art. 104 del D.P.R. n. 128/59 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 179/2009, va specificato che le distanze di sicurezza che l'escavazione deve mantenere nei confronti delle diverse tipologie di manufatti sono state riprese tal quali con circolare prot. n. 80833 del 21/02/2013. In fase progettuale il richiedente deve prevedere a priori la possibilità di scavare in avvicinamento a tali manufatti. Diversamente, in un secondo tempo, non potrebbe più operare in tal senso dal momento che verrebbe considerato un ulteriore ampliamento rispetto all'escavazione autorizzata nel rispetto delle distanze di sicurezza. Resta inteso che, prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, le ditte dovranno presentare idoneo nulla osta all'avvicinamento degli scavi ai manufatti interessati, rilasciato dagli enti gestori del medesimo.
- L'osservazione n. 11 riprende nella sostanza quanto già espresso nell'osservazione n. 4 relativamente

	<p>alla componente rumore, già analizzata e contro dedotta al precedente punto 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'osservazione di cui al punto n. 12 rileva come la ditta non abbia presentato uno studio approfondito sulle soluzioni alternative rispetto al progetto proposto. In realtà la questione è stata analizzata concludendo che non vi sono proposte alternative. Ciò deriva anche dal fatto che la possibilità di coltivare una cava presuppone, tra i requisiti principali, la disponibilità dei terreni ove risulti presente il giacimento. distanze Prima del rilascio dell'autorizzazione <p>Le 12 osservazioni proposte dal Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' con nota prot. prot. n. 192466 del 17/05/2017 possono pertanto considerarsi superate.</p>
2.	<p>Provincia di Verona (nota prot. n. 345686 del 10/08/2017);</p> <p>Nota istruttoria: <i>La Provincia di Verona ha espresso il proprio parere favorevole evidenziando alcuni aspetti relativi a polveri e traffico veicolare.</i></p> <p>La provincia di Verona si è espressa tramite il proprio Comitato Tecnico V.I.A. il quale ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento richiesto dalle ditte evidenziando le criticità di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ditta dimostri di possedere impianti idonei e la disponibilità idrica per attuare la misura mitigativa dell'abbattimento del 90% delle emissioni polverose; - Nella relazione sul traffico veicolare indotto, si valuti il livello attuale di servizio degli assi stradali e intersezioni, interessate dal traffico veicolare indotto dalle attività, dimostrando che non vi è peggioramento; - Si verifichi l'ottemperanza dell'art. 17 comma 2 della L. R. 04/2016 in riferimento ai potenziali impatti (atmosfera, viabilità) che ricadono nella Regione Lombardia. <p>In merito alle criticità indicate dalla V.I.A. provinciale nel proprio parere di cui alla nota prot. n. 345686/2017, si precisa che le ditte hanno valutato tali aspetti non solo nel S.I.A. allegato all'istanza di ampliamento ma anche nella relazione integrativa del 24/05/2017 le cui conclusioni indicano che, ragionevolmente, l'intervento richiesto non genererà impatti significativi all'interno degli ambiti territoriali delle Regioni limitrofe (Lombardia). Per quanto attiene il problema viabilità, va ricordato che il traffico veicolare, ovviamente in aumento rispetto a quello attuale a seguito dell'eventuale autorizzazione ad ampliare la cava, sarà piuttosto limitato ed interesserà prevalentemente sedi stradali di categoria provinciale, dimensionate anche per sostenere il traffico di mezzi pesanti. Va altresì evidenziato che parte dei mezzi percorreranno poche centinaia di metri su strada dal momento che parte del materiale estratto verrà lavorato negli impianti situati presso la cava "CORTE MOLINARA" posta poco a sud della cava "LODOVICA e CASTAGNA". In relazione all'abbattimento delle polveri, le ditte hanno precisato che provvederanno, in caso di esito positivo dell'istanza, all'installazione di idoneo impianto di inaffiamento dei piazzali e della viabilità interna che verrà approvvigionato attingendo acqua sia dalla rete irrigua posta sul lato ovest di cava che, in caso di carenza, da autobotti.</p>
3	<p>Parere della Unità Organizzativa Commissioni VAS, VINCA e NUVV prot. n. 276006 del 06/07/2017.</p> <p>Nota istruttoria: <i>Con nota pervenuta in Regione e acquisita in data 07/07/2017, l'Unità Organizzativa Commissioni VAS, VINCA e NUVV ha trasmesso il proprio parere dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) prescrivendo, sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/ Cee e n. 2009/147/Ce quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Burhinus Oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Muscardinus Avellanarius</i>); - di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

6 VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

In relazione al *quadro di riferimento programmatico* lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra compiutamente le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente. Dovranno essere implementati, sotto l'aspetto volumetrico, alcuni elementi riguardanti i materiali da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale del sito.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

Le osservazioni e i pareri acquisiti sono stati analizzati e valutati. Le osservazioni presentate sono state contro dedotte e si ritengono pertanto superati.

Per quanto concerne il tema degli impatti cumulativi, imposto dal D.M. n. 52 del 30/03/2015, occorre innanzitutto osservare che il documento depositato in seconda fase, intitolato "*Approfondimento sugli impatti complessivi*", è stato predisposto da autori diversi da quelli che hanno redatto lo Studio di Impatto Ambientale e su commissione di un Consorzio al quale appartiene anche il soggetto proponente.

I contenuti del documento, pertanto, non sono assistiti dalla dichiarazione relativa alla veridicità ed esattezza di quanto esposto, prevista dalla DGR 1624/1999, e, nel caso di specie, debitamente prodotta dagli estensori del SIA in sede di presentazione della domanda.

Nel merito dello studio, comunque, si rileva come siano state valutate nel loro insieme, quindi con sovrapposizione, le azioni originate dal movimento dei mezzi che prelevano il materiale estratto.

Il numero giornaliero dei mezzi è stato poi confrontato con alcuni dati relativi ai flussi di traffico insistenti sulla viabilità principale.

Il contributo della Cava Lodovica - Castagna è stato ritenuto modesto rispetto ai volumi di traffico della rete, con percentuali esposte diverse a seconda del contesto considerato, ma non poco significative se si considera che la percentuale è del 7,5%, sull'insieme determinato dalle SP27, della SP21 e SP17.

Il suddetto studio conclude asserendo che l'incremento dei flussi sia facilmente assorbibile, ma non è stata prodotta alcuna verifica sulla capacità delle suddette aste stradali (e delle loro intersezioni), in termini di Livelli di Servizio attuali e di variazione, o meno, di quelli futuri, per effetto dei nuovi apporti di traffico.

Si conclude lo studio sostenendo che l'impatto dell'ampliamento delle cave sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano sostanzialmente inalterati.

7 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

- il D.Lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il quadro normativo vigente per le attività estrattive;

considerato che l'art. 95 della L.R. 30/2016 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21.2.2018;

considerato che per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- che le domande siano portate a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.;

AL DECRETARE 2 - 8 GEN. 2019

valutato lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti;

considerato che l'area interessata dall'intervento è localizzata all'interno dell'Ambito Estrattivo che il Comune di Valeggio sul Mincio ha individuato con DC.C. n. 95 del 1985, e che risulta tuttora inserito nel P.A.T. comunale;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 130/2017 del 30/06/2017, inviata dalla U.O. Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con propria nota prot. n. 276006 del 06/07/2017;

preso atto che, con nota prot. n. 360016 del 25/08/2017 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e che, essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso (art. 43 della L.R. n. 44/1982);

considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componente esterno del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria, ai sensi della L.R.13/2018, sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 130/2017 del 30/06/2017 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo sia prodotto uno studio sul traffico, atto a dimostrare che gli incrementi conseguenti al presente progetto non peggiorano i Livelli di Servizio della rete presa in considerazione nel documento "Approfondimento sugli impatti complessivi". Qualora risultasse un peggioramento dei Livelli di Servizio, siano concordati con il Comune di Valeggio e con gli enti proprietari delle strade gli interventi necessari per neutralizzare tale peggioramento;
3. dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con la nota del 06/07/2017 n. 276006:
 - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Burhinus Oedicephalus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Muscardinus Avellanarius);
 - di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi

A
- 8 GEN. 2019

- degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
5. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
 6. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all'Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all'Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti;
 7. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
 8. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
 9. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;

PRESCRIZIONI MINERARIE

- a) la cava denominata "LODOVICA e CASTAGNA", attualmente intestata alle ditte Prospero s.r.l. e La Valeggiana s.r.l., dovrà essere suddivisa in due distinte unità estrattive da denominare "LODOVICA" intestata alla ditta La Valeggiana s.r.l. e "CASTAGNA" intestata alla ditta Prospero s.r.l.;
- b) il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente alla presentazione, da parte di entrambe le ditte, di idonea relazione tecnica che indichi e specifichi chiaramente i volumi dei diversi materiali da impiegare nella realizzazione della ricomposizione ambientale;
- c) le ditte, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate delle rispettive cave, dovranno prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
 - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
 - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
 - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- d) la ditta La Valeggiana s.r.l. deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo relativo all'ampliamento della cava denominata "LODOVICA", a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in

- 8 GEN. 2019

caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;

- e) la ditta Prospero s.r.l. deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo relativo all'ampliamento della cava denominata "CASTAGNA", a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 342.000,00 (trecentoquarantaduemila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- f) prima della redazione del provvedimento autorizzativo dovranno essere acquisiti, da parte della Direzione Difesa del Suolo, i nulla osta da parte degli enti gestori dei manufatti per i quali il progetto di ampliamento richiesto preveda di spingere gli scavi a distanza inferiore da quelle previste dall'ex art. 104 del D.P.R. n. 128/59 (ora abrogato) e riprese poi con circolare regionale prot. n. 80833 del 21.02.2013;
- g) le ditte, ciascuna per la propria cava, devono regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. Le ditte dovranno trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- h) la ditta La Vallengiana s.r.l., relativamente alla cava denominata "LODOVICA", deve concludere i lavori di estrazione entro 7 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- i) la ditta Prospero s.r.l., relativamente alla cava denominata "CASTAGNA", deve concludere i lavori di estrazione entro 12 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 13 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- j) le ditte, ciascuna per la propria cava, dovranno ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento delle cave.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.

Eva Maria Lunger



Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



il Presidente del
Comitato V.I.A.

Dott. Nicola Dall'Acqua



Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.

Dott. Luigi Mastia

